

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5912

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZARRO, ALESSI, ANDREOLI, ARMELLIN, BIANCHINI, BONSIGNORE, BORRA, CAROLI, CARRARA, CARRUS, CHIRIANO, CIAFFI, CIMMINO, CIOCCI CARLO ALBERTO, FERRARI BRUNO, FOSCHI, FRASSÓN, GALLI, GELPI, GOTTARDO, LA PENNA, LEONE, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MELELEO, MENSORIO, MICHELI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PATRIA, PERRONE, PICCIRILLO, PICCOLI, RABINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SAPIENZA, SINESIO, SPINA, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, USELLINI, VAIRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 1° agosto 1991

Norme per l'immediata autonomia delle università distaccate in attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ho l'onore di presentare si compone di 4 articoli. L'articolo 1 ha lo scopo di stabilire i quattro requisiti che debbono avere le università distaccate per ottenere l'autonomia. Questi sono riportati alle lettere: *a)* (alla data del provvedimento presso la sede decentrata deve essere stato avviato e svolto almeno un anno accademico); *b)* (assunzione di almeno due facoltà o due corsi di laurea);

c) (disponibilità di strutture adeguate all'insegnamento universitario); *d)* (numero di studenti immatricolati non inferiore alla media nazionale).

L'articolo 2 enuncia gli effetti della dichiarazione dell'autonomia.

L'articolo 3 disciplina l'inquadramento del personale del consorzio universitario.

L'articolo 4 disciplina gli organi dell'università, soffermandosi sulle facoltà non rette da comitati tecnici bensì dipen-

denti dalle facoltà presenti nella sede che ha dato origine al distacco. In questo caso, con l'autonomia bisognerà provvedere alla nomina del comitato tecnico attraverso elezioni riservate alla facoltà « gemmata ». È prevista anche la nomina di un comitato tecnico amministrativo a cui sono assegnate temporaneamente le funzioni ed i compiti del consiglio di amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le sedi universitarie distaccate, nate in seguito all'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e secondo le procedure ivi previste, possono essere trasformate in atenei autonomi purché sussistano i seguenti presupposti:

a) che alla data del provvedimento governativo presso la sede decentrata sia stato avviato e svolto regolarmente almeno un anno accademico;

b) che presso la sede decentrata siano state assunte almeno due facoltà o due corsi di laurea;

c) che siano di fatto disponibili strutture adeguate all'insegnamento universitario anche con la attiva collaborazione degli enti locali singoli o consorziati;

d) che il numero degli studenti immatricolati sia non inferiore alla media nazionale dei corsi di laurea attivati nella sede interessata.

ART. 2.

1. Con il provvedimento che dichiara l'autonomia, i mezzi finanziari, l'organico del personale docente e non docente ed i beni acquisiti con le risorse destinate alla sede decentrata passano in dotazione al nuovo ateneo che assume sin dall'istituzione il nome del comune capoluogo, salvo i mutamenti successivi secondo le vigenti procedure statutarie.

ART. 3.

1. Con lo stesso provvedimento il personale in servizio presso il consorzio universitario, qualora attivato, che abbia svolto funzioni di supporto alla struttura

decentrata viene inquadrato, a domanda, nei corrispettivi ruoli o qualifiche universitarie.

ART. 4.

1. Le facoltà decentrate non rette dai comitati tecnici ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 245, sono gestite da un comitato tecnico composto da tre docenti di I^a fascia e due di II^a fascia eletti dalle rispettive componenti delle facoltà decentrate, con voto segreto e limitato ad un terzo dei membri da eleggere arrotondato all'unità; sino all'insediamento degli organi ordinari, previsti dalle vigenti normative, un comitato tecnico amministrativo funge da consiglio di amministrazione ed è composto a norma dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

2. Ciascuna facoltà designa un docente di ruolo di I^a fascia in qualità di rappresentante del comitato tecnico amministrativo; tra i docenti designati da ciascuna facoltà è eletto il presidente facente funzioni di rettore.